

Trib. Lecce, ordinanza 16/03/2016

«La normativa che impone alle imprese di dotarsi di casella di posta elettronica non obbliga, però, le stesse imprese di munirsi di programmi elettronici che consentono la lettura degli atti inviati con firma digitale. Ne consegue che, mancando la prova che il destinatario della notifica fosse in possesso di tali programmi al momento della ricezione della stessa, non vi è certezza che detto destinatario abbia effettivamente potuto prendere visione dell'atto notificato. In tal caso, dunque, la notifica (nella specie di un atto di citazione) deve essere ripetuta in via cartacea a mezzo ufficiale giudiziario» (Massima non ufficiale)

IN FATTO

Il Got,

rilevato che la normativa che impone alle imprese di dotarsi di casella di posta elettronica non obbliga, però, le stesse imprese di munirsi di programmi elettronici che consentono la lettura degli atti inviati con firma digitale;

- che non vi è prova che la società convenuta sia in effettivo possesso di tali programmi;
- che, quindi, non vi è prova che la stessa abbia potuto prendere visione dell'atto di citazione

- che tale prova non si evince, comunque, dalle comunicazioni allegate in atti relative alla accettazione ed alla consegna dell'atto di citazione;

- che, per l'effetto, non può dichiararsi la contumacia della società

-che, comunque, la norma di cui all'art.1 della legge 21 gennaio 1994, n. 20 faculta il giudice a disporre la notificazione secondo l'ordinario procedimento a mezzo ufficiale giudiziario;

P.Q.M

- letta ed applicata la norma di cui all'art. 291 cpc fissa all'attore il termine perentorio di giorni 20 dalla comunicazione della presente ordinanza, per provvedere alia rinnovazione della notificazione della citazione secondo l'ordinario procedimento a mezzo ufficiale giudiziario e nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis cpc e rinvia la causa *omissis*.

Lecce, 16/03/2016